



COMUNICATO UFFICIALE N. 99
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 87/AA al n. 90/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 87/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 834 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Silvestro CARBOTTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVESTRO CARBOTTI, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società CN Sport S.r.l., all'epoca dei fatti, acquirente con atto del 22 giugno 2021 delle quote della società Corporate Investments Group S.R.L., soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società Calcio Foggia 1920 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5 e dell'art. 32, comma 5-bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 5 della norma transitoria di cui all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell'art. 20-bis, delle N.O.I.F. in quanto prodotta solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria annessa all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvestro CARBOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Silvestro CARBOTTI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 88/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 808 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Gabriele DANESE, Mohamed OUTARGA e della società ASD CASTELLUCCHIO avente ad oggetto la seguente condotta:

GABRIELE DANESE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castellucchio:

a) in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castellucchio, ommesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Mohamed Outarga, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo in occasione della gara Polisportiva Primavera - Castellucchio dell'1 maggio 2022 valevole per il campionato di terza categoria, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; tutto ciò, peraltro, consentendo e comunque non impedendo che il calciatore sig. Mohamed Outarga partecipasse alla gara sopra citata utilizzando il nominativo indicato in distinta del sig. Mohamed Ali Mhadhebi, soggetto effettivamente tesserato per la società A.S.D. Castellucchio che però non era presente all'incontro;

b) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro Polisportiva Primavera - Castellucchio dell'1 maggio 2022 valevole per il campionato di terza categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Castellucchio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mohamed Ali Mhadhebi, attestando in tal modo in maniera non veridica la presenza dello stesso in campo mentre il calciatore schierato era il sig. Mohamed Outarga, soggetto non tesserato per la A.S.D. Castellucchio;

MOHAMED OUTARGA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Castellucchio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra schierata dalla A.S.D. Castellucchio, alla gara Polisportiva

Primavera - Castelluccio del 1° maggio 2022 valevole per il campionato di terza categoria, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; lo stesso, inoltre, ha partecipato alla gara appena citata con il nominativo indicato in distinta del sig. Mohamed Ali Mhadhebi, soggetto effettivamente tesserato per la società A.S.D. Castelluccio, che tuttavia non era presente all'incontro;

A.S.D. CASTELLUCCHIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione il sig. Gabriele Danese ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Mohamed Outarga ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele DANESE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASTELLUCCHIO, e dal Sig. Mohamed OUTARGA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Gabriele DANESE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Mohamed OUTARGA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S.D. CASTELLUCCHIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 835 pf 21-22 adottato nei confronti della società A.C.N. SIENA 1904 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

A.C.N. SIENA 1904 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte e gli atti posti in essere dai Sig.ri: a) ZAENGEL THIERRY SERGE; b) PETROCELLI LEONARDO SALVATORE; c) ABAI TRABUCCHI MARCO; d) OGANYAN VAAGN; e) GAZARYAN ARMEN; f) GAZARYAN BAGRAT, richiamati nel procedimento in oggetto, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emiliano MONTANARI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C.N. SIENA 1904 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5000,00 (cinquemila) di ammenda per la società A.C.N. SIENA 1904 S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 90/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 769 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele NAPPO, Alessandro MAGAZZENO e della società A.S.D. ATLETICO FAIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE NAPPO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Atletico Faiano, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato senza addurre alcuna giustificazione, nonostante fosse stato ritualmente convocato per le date del 12.7.2022 e del 14.7.2022, all'audizione fissata dalla Procura Federale, impedendo in tal modo di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del presente procedimento;

ALESSANDRO MAGAZZENO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Faiano, in violazione dell'art. 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato senza addurre alcuna giustificazione, nonostante fosse stato ritualmente convocato per le date del 12.7.2022 e del 14.7.2022, all'audizione fissata dalla Procura Federale, impedendo in tal modo di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del presente procedimento;

A.S.D. ATLETICO FAIANO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Michele Nappo ed il Sig. Alessandro Magazzeno;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MAGAZZENO e dal Sig. Michele NAPPO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO FAIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele NAPPO, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Alessandro MAGAZZENO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO FAIANO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina